

ANALISI "AGGIORNATA" SU UNA NORMATIVA DI STRETTA ATTUALITÀ

SICUREZZA

degli impianti

Proseguiamo l'analisi del DM 37 del 22/1/2008, "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", che ha sostituito la Legge 46 del 5/3/1990: "Norme per la sicurezza degli impianti" e i relativi decreti attuativi. Altre novità per le imprese abilitate, requisiti tecnico-professionali, progettazione degli impianti: sono i temi trattati in questa seconda "puntata".

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

La differenza tra le tipologie di impianti è ancora maggiormente specificata se si entra nel dettaglio delle definizioni (art. 2). E la Tab. 2 ne aiuta la comprensione.

Altre novità

• Per le imprese abilitate (art. 3)

Il DM n. 37 del 22 gennaio 2008 ribadisce quanto era sancito nella L. 46/90, ovvero che gli impianti possono essere installati ed essere oggetto di manutenzione solamente da "Imprese" con all'interno un soggetto che abbia i requisiti professionali (responsabile tecnico), non da soggetti che non siano imprese, anche se posseggono i requisiti professionali.

- Responsabile tecnico. È chiarito che il Responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Per le imprese non installatrici, purché abbiano all'interno Uffici tecnici e Responsabile tecnico è chiarito che sono esclusivamente autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il Responsabile possiede i requisiti, non altri impianti.

A tali imprese non è assolutamente permesso installare o fare manutenzione ad altri soggetti, anche se si tratta di imprese consociate, partecipe o simili.

Requisiti

tecnico-professionali

• Cosa cambia (art. 4)

Il DM 37/08 ha variato i requisiti tecnico-professionali nel modo seguen-

te, disponendo, per certi aspetti, una vera e propria rivoluzione.

Nel caso di laurea in materia tecnica specifica, è sufficiente il titolo di studio senza esperienza lavorativa.

Nel caso di diploma o qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, gli anni continuativi di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore aumentano da 1 a 2 (nel caso di lavoro non a tempo pieno, è proporzionalmente maggiorato) per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) rimane 1 (nel caso di lavoro non a tempo pieno, è proporzionalmente maggiorato).

Per chi, invece, ha conseguito titolo o attestato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, il periodo di inserimento aumenta da 2 a 4 anni consecutivi per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f),



Tab. 2 - Classificazione e definizione degli impianti

DM 37/08

Art. 1

Classificazione degli impianti

a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

c) Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali

d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali

f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili

g) Impianti di protezione antincendio

DM 37/08

Art. 2

Definizioni relative agli impianti

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici, rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici

Impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, a installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente

NON CITATI NELLE DEFINIZIONI

NON CITATI NELLE DEFINIZIONI

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione e i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione

NON CITATI NELLE DEFINIZIONI

Impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, fumo e incendio

Novità

Sono ricompresi gli impianti di produzione (generatori) non esplicitamente indicati nella Legge 46/90, anche se nel limite dei 20 kW. Sono comprese anche le automazioni di porte, cancelli e barriere (per questi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione). Sono compresi anche gli impianti esterni agli edifici se funzionalmente collegati: ad esempio, illuminazioni di giardini. Sono nella tipologia a) di impianti quelli a installazione fissa alimentati a tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua. Inoltre, i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico

Il limite dell'impianto b) è determinato dalla alimentazione. Le installazioni fisse alimentate a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua sono considerate elettroniche.

NON fanno più parte di questa categoria di impianti i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche perché sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. È chiarito che in questa categoria rientrano gli impianti di trasmissione segnali, voce e dati (cablaggi strutturati). Per tali impianti non è data limitazione dimensionale, ma l'autorizzazione indicata deve essere intesa come la "vecchia" autorizzazione Telecom che è necessaria per connettere l'impianto alla rete pubblica qualora tale connessione sia effettuata per mezzo di un numero di linee superiore a due. Gli impianti di sicurezza antintrusione sono in questa tipologia ma NON gli impianti di sicurezza intesi come rilevazione di gas, di fumo e d'incendio

Pur non essendo citata nelle definizioni tale tipologia di impianto, è da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione e aerazione.

Pur non essendo citata nelle definizioni tale tipologia di impianto, si ricorda che non esistono norme tecniche per l'installazione di tali impianti

È da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le predisposizioni edili (citare espressamente) e meccaniche (citare espressamente) per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione

Vale solo la pena ricordare che, per tali impianti, esistono precise e puntuali norme giuridiche e tecniche cui il DM rimanda esplicitamente

È chiarito oltre ogni dubbio che anche gli impianti manuali sono inseriti in questa tipologia, così come è chiarito che gli impianti di rilevazione di gas, fumo e incendio sono impianti per i quali è necessaria l'abilitazione specifica per gli impianti indicati all'art. 1, comma 2, lettera g)

g) (nel caso di lavoro non a tempo pieno, è proporzionalmente maggiorato), mentre per quelli della lettera d) rimane 1 (nel caso di lavoro non a tempo pieno, è proporzionalmente maggiorato).

• *Cosa resta (art. 4)*

Rimane, invece, invariato il periodo di 3 anni, come operaio specializzato, necessario per ottenere l'abilitazione per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo per cui si richiede l'abilitazione.

Tale periodo di 3 anni è computato escludendo quello ai fini dell'appren-

distato e quello svolto come operaio qualificato (nel caso di lavoro non a tempo pieno, il periodo è proporzionalmente maggiorato).

• *Le novità (art. 4)*

Novità, invece, per titolari e soci d'impresa e collaboratori familiari: per costoro, l'esperienza idonea a essere riconosciuti come responsabili tecnici aumenta da 3 a 6 anni per gli impianti delle lettere a), b), c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) aumenta da 3 a 4 anni.

Come nella 46/90, non viene menzionato in alcun caso l'obbligo di superamento di specifico esame di abilita-

zione o riconoscimento dell'idoneità professionale.

Progettazione degli impianti

Il Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 inserisce un'altra differenza sostanziale nelle prescrizioni riguardanti l'obbligo di progettazione degli impianti.

• *Differenza sostanziale (art. 5)*

Infatti, con la dicitura "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti" di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), indica che è sempre obbligatorio un progetto.

Secondo la tipologia di impianto, però, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli Albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oppure può, come specificato all'articolo 7, comma 2, essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

In ogni caso, il progetto deve sempre esserci ed essere alla base dell'installazione, della trasformazione e dell'ampliamento degli impianti.

• *Casi di progetto (art. 5)*

Nella Tab. 3, sono indicati i casi di progetto redatto obbligatoriamente da professionista iscritto negli Albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

L'elaborazione di tali progetti deve seguire la regola dell'arte. In altre parole, essere redatti conformemente alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme Uni, Cei o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo "spazio economico europeo".

(2 - *continua*)

Tab. 3 - Impianti con obbligo di progetto redatto da professionista iscritto negli Albi professionali

Tipologia di impianti

Riferimento "Lettera Impianto" ex DM 37/08

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²

a)

Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati a impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori

a)

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²

a)

Impianti elettrici relativi a unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Cei, in caso di locali adibiti a uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³

a)

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione

b)

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora

c)

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi a distribuzione e utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio

e)

Impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10

g)